

COMUNE DI PONTECURONE

Provincia di Alessandria

Reg. Scr. Priv. N. ____

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO FLAVIO GRASSI.

L’anno 2024 addì _____ del mese di _____, in Pontecurone e nella Residenza Comunale,

TRA

- il Comune di Pontecurone, per il quale interviene il Responsabile Servizio Tecnico _____, nato a _____ il _____, residente in _____ (_____), _____ n. ____, C.F. _____, in qualità di funzionario abilitato alla stipulazione dei contratti del Comune di Pontecurone con sede in Pontecurone, C.so Togliatti, 50 C.F. 00374620060, che agisce ai sensi della Deliberazione G.C. n. 16 in data 20.02.2024 per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, da ora denominato COMUNE,

E

- Il Sig. _____ nato a _____ (____) il _____, residente a _____ (____) in Via _____ n. ____, C.F. _____, in qualità di presidente e rappresentante legale di _____, con sede in _____ in Via _____ n. ____ P.IVA _____, da ora denominata AFFIDATARIO.

Le parti così come sopra costituite premettono quanto segue:

- il Comune risulta proprietario dell’impianto sportivo “Flavio Grassi” sito in Loc. La Pozza a Pontecurone composto da: un’area di pertinenza esterna sul lato ovest (zona ingresso principale) in parte asfaltata ed in parte in terra battuta (zone adibite a parcheggi) e con aiuole a verde; un manufatto di modestissime dimensioni (ex biglietteria esterna) in muratura di mattoni a vista; un edificio per gli spogliatoi; un edificio servizi igienici per il pubblico e ufficio/biglietteria; un blocco tribuna coperta con sottostanti locali di magazzino e ricovero attrezzi; una pista d'atletica (ormai in disuso ed in pessime condizioni), una pista per il salto in lungo salto in alto ed il lancio

del peso (ormai in disuso ed in pessime condizioni); un campo da calcio (dimensioni area gioco 105x63); un'area di pertinenza esterna sul lato est (zona ex tiro al piattello) in parte asfaltata (zone adibite a parcheggi) con aiuole; campo polivalente in posizione est.

-ad oggi non risultano attive convenzioni per l'affidamento in gestione dell'impianto;

- la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli problemi sia per l'utilizzo del personale che per le notevoli spese di manutenzione e gestione;

- in ogni caso, compito primario dell'Amministrazione è quello di assicurare alla collettività servizi fondamentali, anche per il benessere fisico della stessa e la manutenzione dell'impianto;

- l'Amministrazione intende promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, le attività sportive, soprattutto quelle di base, con una particolare attenzione verso lo sviluppo del settore giovanile maschile e femminile, in quanto tale attività viene infatti riconosciuta come momento fondamentale nella formazione e nello sviluppo della personalità dei ragazzi e delle ragazze, nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport per la vita sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l'Ente si propone di perseguire;

- ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 38/2021 gli enti locali debbano assicurare che l'uso dei loro impianti sia aperto a tutti i cittadini e che sia garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive (la norma replica il contenuto del comma 24, abrogato, dell'art. 90 della legge 289/2002). Qualora l'ente non intenda condurre direttamente i propri impianti, la gestione degli stessi è affidata, "in via preferenziale", alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni sportive nazionali. L'affidamento, previa determinazione di criteri generali e oggettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, viene disciplinato da convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti.

- il Comune di Pontecurone con la deliberazione G.C. n. 16 del 20.02.2024 ha espresso atto di indirizzo per l'affidamento in gestione dell'impianto, previo avviso pubblico riservato ad associazioni, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, agli

enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate sulla base di schema convenzione che ne stabilisca i criteri d'uso;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20 in data 27.02.2024 sono stati approvati l'avviso pubblico e la bozza di convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale "Flavio Grassi" sito in Loc. La Pozza;

- con determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. _____ in data _____ si è proceduto all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale "Flavio Grassi" sito in Loc. La Pozza;

ratificando ed approvando quanto espresso in premessa

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune affida a _____ la gestione secondo la disciplina di cui alla presente convenzione della seguente struttura sportiva:

- Impianto sportivo comunale sito in Pontecurone in Loc. La Pozza, censito al N.C.E.U. del Comune di Pontecurone al Fg. 18 mappali 586 e 587, con esclusione di una porzione del mappale 587, come meglio individuata nella planimetria generale allegata alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge.

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziali per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente richiesta per iscritto al Comune e dallo stesso autorizzata e realizzata secondo le normative di riferimento.

ART. 2 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario assume l'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'impianto (struttura, campi, impianti ed arredi), alla custodia dello stesso e dell'attrezzatura ed alla vigilanza per il suo corretto uso da parte di chiunque, alla gestione dell'impianto in luogo del Comune, assumendone i rischi derivanti dall'uso dello stesso.

2. E' fatto divieto assoluto all'affidatario di modificare la destinazione d'uso dell'intero impianto sportivo pena la revoca dell'affidamento.

ART. 3 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO E ONERI GESTIONALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario provvederà, a sua cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori necessari per la gestione e per l'ordinaria manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa di legge vigente.

2. L'affidatario dovrà gestire gli impianti in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia.

3. All'Affidatario incombono i seguenti oneri:

a) La conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti. L'Affidatario è responsabile, durante l'utilizzo dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

b) La gestione sportiva e la predisposizione tecnica dell'impianto;

c) Manutenzione ordinaria del verde, consistente in:

- sfalcio erba e relativo smaltimento dei rifiuti vegetali;
- sabbiatura dei campi, semina e integrazione (concimazione) del tappeto erboso durante la stagione sportiva compresa l'arieggiatura se necessaria;
- irrigazione da effettuarsi con periodicità variabile in relazione della situazione climatica tenendo conto di eventuali emergenze idriche e rispettando eventuali ordinanze emesse in merito;
- rimozione della neve in caso di nevicata, fermo restando che l'utilizzo del campo di calcio è condizionato esclusivamente dall'agibilità dello stesso;
- spargimento di sale, in caso di formazione di ghiaccio, nelle parti di passaggio sia dei giocatori sia del pubblico;
- manutenzione del verde presente nell'intero impianto sportivo comprese le aree pertinenziali, compresa anche la potatura delle piante e siepi;
- risemina della porzione di campi usurati;

d) Manutenzione ordinaria degli immobili in uso consistente in:

- imbiancatura pareti, sostituzione di fari, lampade e lampadine bruciate, con la tipologia LED per il contenimento energetico;
 - riparazione e sostituzione di rubinetteria e soffioni delle docce ammalorate;
 - riparazione e sostituzione di serrature, infissi, vetri rotti;
 - ripristino scarichi docce, lavandini, w.c. ecc. quando otturati, ivi compresa la linea centrale di carico delle acque interna all'impianto sportivo, dei canali e pluviali sino al collegamento alla pubblica fognatura;
 - manutenzione impianto idrico per l'innaffiatura del terreno di gioco;
 - manutenzione e gestione dell'addolcitore, compreso l'acquisto del sale necessario per lo stesso;
 - manutenzione ordinaria degli arredi e dei beni mobili presenti nell'impianto e loro sostituzione in caso di rottura, ammaloramento o sparizione;
 - pulizia degli impianti, strutture e servizi delle aree scoperte e coperte, ivi compreso l'acquisto del materiale necessario per effettuare le pulizie;
 - manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, termico e idrico sanitario;
 - manutenzione dell'impianto di raccolta delle acque piovane, grondaie, tubazioni ecc;
 - spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, trasporto rifiuti solidi e urbani;
 - i materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico dell'Affidatario.
 - manutenzione di tutte le reti di recinzione e non a servizio dell'intero impianto sportivo compresi i cancelli carrai e pedonali nonché la manutenzione delle ringhiere e parapetti;
- 4.** L'affidatario dovrà rispettare tutte le normative applicabili in materia di antincendio e procedere alle verifiche periodiche dei dispositivi antincendio;
- 5.** L'affidatario dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà garantire il costante adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10/03/98 e s.m.i. in materia di sicurezza, antincendio e gestione delle emergenze;

- 6.** Tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria (concimi, sementi, riparazioni, pittura, vernice ecc.) sono a carico dell'affidatario.
- 7.** E' obbligo dell'affidatario procedere al pagamento delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas metano. In tal senso dovrà procedere alla volturazione dei contatori presso le aziende erogatrice dei servizi entro 30 giorni dalla data del provvedimento amministrativo di affidamento.
- 8.** L'affidatario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni e arredi ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle attività. Resta inteso che alla scadenza del presente affidamento i beni e gli arredi acquistati e documentati rimarranno in proprietà all'Affidatario, che li potrà cedere in proprietà al Comune senza nulla chiedere allo stesso e previa accettazione del medesimo.
- 9.** L'affidatario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detersivi, dei solventi, dei detersivi e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
- 10.** La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
- 11.** E' fatto divieto all'affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, immobili e impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.
- 12.** L'affidatario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
- 13.** L'affidatario è tenuto a consentire senza alcuna obiezione al Comune di Pontecurone, in qualità di proprietario dell'intero impianto sportivo, di effettuare tutti i lavori che ha in programma e che ritiene necessari in qualsiasi periodo dell'anno, prendendo atto che il medesimo avrà la possibilità di utilizzare anche parte degli spazi

interni, da definirsi, per l'installazione di nuovi impianti.

14. L'affidatario è tenuto a garantire l'utilizzo, gratuito, dell'impianto e degli spogliatoi da parte dell'Amministrazione Comunale per un minimo di n. 4 giornate annue da concordare preventivamente.

ART. 4 NOMINA REFERENTI

1. Il Comune provvederà a comunicare un referente al quale l'Affidatario dovrà rivolgersi per problemi di carattere tecnico e amministrativo inerenti ai servizi oggetto della presente convenzione. Al referente nominato dal Comune dovrà essere dato libero accesso, nell'ambito delle funzioni di controllo e vigilanza, a qualunque locale e struttura oltre alla possibilità di controllare eventuali attrezzature date in concessione d'uso.

2. L'Affidatario nomina come proprio referente responsabile il Sig. _____ il quale si interfacerà con l'Amministrazione Comunale attraverso il sopracitato referente.

ART. 5 CUSTODIA E VIGILANZA

1. L'affidatario è costituito custode dell'impianto sportivo dato in gestione ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causati allo stesso durante la presente convenzione, ai relativi impianti, alle cose di proprietà del Comune, dei terzi ed alle persone. Egli è responsabile, inoltre dei danni che possono derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato a provvedere.

2. In caso di incendio per colpa o negligenza dell'affidatario, le spese per le riparazioni, gli indennizzi per eventuali danni a persone e quant'altro dovuto saranno a carico dell'affidatario stesso.

3. L'affidatario, pertanto, solleva sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale, sia per i danni diretti e/o indiretti che potessero provenire da/a terzi in genere, in conseguenza dell'uso delle unità immobiliari, sia per danni causati da fatto doloso e colposo di terzi.

4. L'affidatario dovrà assicurare, assumendosi i relativi oneri, la custodia dell'impianto

sportivo suindicato, assolvendo le funzioni previste dal codice civile.

5. L'affidatario è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed avrà l'obbligo di informare il Comune di ogni eventuale danno prodotto, anche da terzi, salvo il diritto di rivalsa, alle attrezzature mobili ed agli immobili.

6. Incombe sull'affidatario l'onere di controllare, con la massima diligenza, che l'uso dell'impianto avvenga in conformità dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi sportivi e dalle autorità di pubblica sicurezza. Allo stesso è affidata anche la vigilanza dell'intero impianto comunale.

7. E' richiesto, ai fini del contenimento energetico, che l'affidatario presti particolare attenzione sugli orari di accensione e spegnimento delle luci e del riscaldamento. Il Comune richiede che ci si attenga a tutte le raccomandazioni inerenti a questa importante tematica. Anche nell'irrigazione dei campi, analoga cautela è richiesta, per evitare il consumo di un bene così importante.

ART. 6 GESTIONE E PERSONALE

1. Tutte le società sportive, le scuole, gli enti ed i cittadini di Pontecurone o di altri Comuni, compreso il Comune di Pontecurone, qualora vogliano usufruire del campo da calcio e spogliatoi, devono richiedere l'autorizzazione all'affidatario con **otto giorni di preavviso**, il quale, compatibilmente con la propria attività sportiva, dovrà concedere l'uso di tutto l'impianto sportivo e, comunque, per quanto riguarda il campo di calcio, che lo stesso presenti le caratteristiche di praticabilità al fine di non compromettere gli incontri programmati. Per la necessaria organizzazione e verifica della programmazione, in caso di richieste provenienti da altri comuni, ne deve essere dato avviso al Comune di Pontecurone per eventuale nulla-osta.

2. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati il giorno, l'ora d'inizio e fine dell'attività prevista, le generalità del responsabile che dovrà essere presente in loco, nonché se trattasi di manifestazione con ingresso libero o a pagamento.

3. Il responsabile indicato dalla società od ente deve rispondere di ogni eventuale danno arrecato a persone o cose durante il periodo d'uso concesso. L'affidatario sarà tenuto a concedere l'intero impianto sportivo pulito e con gli impianti e attrezzature funzionanti.

Il responsabile indicato dalla società od ente dovrà riconsegnare all'affidatario l'intero impianto sportivo con impianti funzionanti e pulito.

4. L'affidatario si impegna a svolgere direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di altri un lavoro di promozione di attività sportiva organizzando manifestazioni soprattutto nei confronti dei giovani.

5. Il Comune si riserva la possibilità di usufruire del campo di calcio, previo avviso di almeno otto giorni, senza sovrapporsi al calendario delle manifestazioni programmate, senza nulla riconoscere all'affidatario per le attività organizzate dal medesimo Ente. In tal caso durante l'uso dell'impianto da parte del Comune dovrà essere comunque presente un responsabile individuato dell'affidatario di supporto all'attività organizzata.

6. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dall'affidatario, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

7. L'affidatario è tenuto ad assumersi, se dovuti gli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale assunto eventualmente adibito ed impegnato presso gli impianti. Egli è responsabile in ordine all'impiego di personale i cui contratti dovranno essere conformi alle leggi e contratti collettivi che li regolano, tanto per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico, quanto per ciò che riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale. In tal senso dovrà assumersi tutte le responsabilità in materia fiscale esonerando questo comune da qualsiasi problematica economica/fiscale derivante dalla gestione, che dovesse presentarsi sia durante sia dopo la scadenza della presente convenzione.

8. L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché ha l'obbligo di assunzione della "gestione della sicurezza" dell'impianto sportivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 RISCHI CONNESSI ALL' UTILIZZO E GARANZIE

1. L'affidatario solleva pienamente il Comune da qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati ed infortuni che dovessero derivare a terzi in occasione dello svolgimento della propria od altre attività e per questo ha provveduto a stipulare adeguata polizza assicurativa n. _____ con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 euro.

2. In tal senso la copertura assicurativa dovrà riguardare la responsabilità civile degli atleti/utenti e di chiunque è ammesso nell'area delle attrezzature o utilizza le stesse, di chi è tenuto e svolge lavori di manutenzione, conservazione e gestione degli impianti.

ART. 8 INTERVENTI STRAORDINARI, MODIFICHE E MIGLIORIE

1. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ad assicurare la piena funzionalità ed efficienza dell'impianto, fermo restando che, se dichiarato in sede di presentazione dell'offerta tecnica, l'affidatario dovrà effettuare interventi di manutenzione straordinaria per un importo almeno pari a € 2.000/anno, previa specifica autorizzazione da parte del medesimo Comune.

L'affittuario è tenuto ad eseguire interventi di manutenzione straordinari qualora derivanti dalla mancata manutenzione ordinaria.

2. Nessun intervento di miglioria, modifica, ampliamento o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito all'affidatario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, le quali sono acquisite immediatamente al patrimonio del Comune, l'affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

3. L'affidatario potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento dei beni dati in uso. Detto arredamento resterà di proprietà dell'affidatario che dovrà provvedere per la sua manutenzione per tutta la durata della convenzione, alla cui scadenza l'Amministrazione Comunale potrà concordare eventuali acquisizioni degli arredi medesimi al patrimonio dell'Ente.

4. L'affidatario è comunque obbligato a presentare apposita pratica edilizia per l'esecuzione di tutti gli interventi che sono soggetti a preventivo titolo edilizio e dovranno essere eseguiti da imprese individuate dall'affidatario in possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori. L'affidatario, inoltre, dovrà richiedere ed ottenere a proprie spese i nulla osta di legge presso le competenti autorità in materia e ad ultimazione dei lavori, dovrà produrre regolare certificato di collaudo delle opere eseguite corredato dalle certificazioni di legge.

5. Sono a carico dell'affidatario le indispensabili pratiche per l'ottenimento dei pareri, concessioni ed autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti nonché le necessarie pratiche catastali che dovranno essere espletate in seguito alle migliorie, addizioni e manutenzioni straordinarie apportate di sua iniziativa.

6. L'affidatario dovrà preventivamente chiedere per iscritto autorizzazione al Comune qualora decidesse di eseguire interventi straordinari, migliorie o modifiche, che possano in qualche modo variare lo stato attuale dell'impianto sportivo. In questo caso le modifiche apportate rimarranno a beneficio della struttura sportiva e il Comune valuterà eventuale rimborso in base all'importo ed alle disponibilità di bilancio.

7. Come indicato in sede di offerta tecnica per la manutenzione straordinaria l'affidatario si impegna ad effettuare annualmente sino all'importo di Euro _____ IVA esclusa, interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, se necessario e secondo quanto concordato dall'Ufficio tecnico comunale.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La presente Convenzione ha durata pari a **cinque anni** dalla data della sottoscrizione del presente atto e pertanto sino al _____, salvo proroga/rinnovo fino al massimo di un anno nelle more di nuovo affidamento.

2. E' ammessa la cessazione del rapporto contrattuale attraverso scioglimento consensuale ex art. 1372 del codice civile da concordarsi tra le parti, o mediante formale disdetta di una delle due parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima.

ART. 10 INADEMPIMENTI, PENALITA', RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA.

1. In ogni caso di inadempimento non grave degli obblighi assunti da parte dell'affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.

2. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la convenzione con effetto immediato e senza che l'affidatario abbia diritto a pretendere risarcimento danni od indennizzi di sorta, e salvo il diritto di rivalsa da parte del Comune nei confronti dell'affidatario per eventuali danni arrecati o inadempienze verificatesi nella gestione dell'impianto sportivo, in caso di mancato rispetto degli obblighi o norme della Convenzione che siano considerate gravi e sostanziali per la gestione dell'impianto e per il raggiungimento degli scopi che questo si prefigge quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione dell'obbligo di manutenzione dell'impianto sportivo secondo le prescrizioni indicate nella convenzione;
- b) violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza dello stesso;
- c) violazione del divieto di utilizzo degli impianti secondo la loro destinazione, salvo diversa autorizzazione;
- d) violazione dell'obbligo di regolare pagamento delle spese relative ai consumi;
- e) cessione del contratto in violazione del presente atto;
- f) reiterati inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- g) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili all'affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- h) scioglimento dell'affidatario o sua accertata procedura concorsuale in atto;
- i) inosservanza da parte dell'affidatario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, o per motivi di ordine pubblico;
- l) quando l'affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare

inadempimenti gravi al presente atto come di seguito specificati:

definizione dell'inadempimento: inosservanza reiterata per almeno tre volte degli obblighi di cui alla presente convenzione previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1;

caratteristiche dell'inadempimento: l'affidatario, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi sopraindicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

3. L'affidamento può essere revocato per rilevanti motivi di pubblico interesse.

ART. 11 CESSIONE PARZIALE DELLA GESTIONE ED UTILIZZO DI TERZI

1. E' concessa all'affidatario la possibilità di cedere la gestione parziale della manutenzione dell'impianto stesso.

2. E' concessa all'affidatario la possibilità di avvalersi di terzi per l'organizzazione di attività di promozione sportiva, secondo quanto indicato precedentemente e di servizi complementari.

3. Nei confronti del comune la responsabilità per la gestione dell'impianto sportivo rimane a carico dell'affidatario.

4. E' vietato all'affidatario apportare innovazioni od effettuare cambiamenti dello stato degli impianti, senza specifica autorizzazione del Comune.

ART. 12 ENTRATE E TARIFFE

1. All'affidatario spettano:

- le entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi, con i vincoli posti nel presente articolo;

- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

2. Al fine di assicurare il mantenimento dei costi di gestione dell'impianto sportivo (consumi, manutenzione ecc.) l'affidatario è autorizzato ad applicare tariffe per l'uso degli impianti.

ART. 13 PUBBLICITA'

1. L'installazione di materiale pubblicitario all'interno dell'impianto sportivo, in relazione alle attività ivi organizzate, dovrà non essere in contrasto con le norme e disposizioni generali e comunali in materia.

2. L'affidatario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Pontecurone per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune o relativo ad altre attività istituzionali.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente Convenzione, anche mediante controlli specifici affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto sportivo in ogni orario.

ART. 15 DISPOSIZIONI VARIE

1. Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto, restando sempre esonerato il Comune di Pontecurone da qualsiasi responsabilità per danni che all'affidatario ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

2. L'affidatario dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione, ed il Comune ne prende atto:

a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;

b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

c) l'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

d) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge.

3. L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

4. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

5. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pontecurone in vigore. Le violazioni delle disposizioni in essi contenuti potranno comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare, in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile di Settore, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione all'incaricato dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile di Servizio dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del

comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione delle controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione del presente atto il foro competente è quello di Alessandria.

ART.17 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti saranno ad intero carico dell'affidatario.
2. Ai fini fiscali si dichiara che la presente scrittura privata non autenticata è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini del presente contratto le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2019/679; il Comune informa l'affidatario che tratterà i dati inseriti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE
IL RESP. SERVIZIO LL.PP.

p. _____
IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Dichiaro di accettare espressamente, ai sensi di legge, le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente Convenzione.

p. _____
IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente